



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRESIDENZA

Decreto n. 113

Benevento, 28/10/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che

- in data 23.10.2024 è stata sottoscritta la "Convenzione tirocinio di formazione ed orientamento" tra Università degli Studi del Sannio, Tribunale e Procura della Repubblica di Benevento;
- la convenzione intende agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- vista la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 0186223 del 13.10.2017;

DECRETA

l'adozione della convenzione suindicata che è parte integrante del presente decreto.

Si comunichi: all'Università degli Studi del Sannio, alla Procura della Repubblica di Benevento, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, ai Magistrati, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ed ai Direttori delle Cancellerie.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Benevento.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Ennio Ricci



CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, P. IVA 01114010620, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Gerardo Canfora, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03 agosto 1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, d'ora in poi denominata "Università" o "Soggetto Promotore",

E

Il Tribunale di Benevento, con sede legale in Benevento, alla Via Raffaele De Caro, codice fiscale 80003150622, in persona del Presidente f.f. Dott. Ennio Ricci;

NONCHÉ

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla Via Raffaele De Caro, in persona del Procuratore Dott. Aldo Policastro;

Da ora in poi il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica di Benevento saranno definiti anche "Soggetti Ospitanti" o, al singolare, "Soggetto Ospitante".

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142, e del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche e integrazioni;

- che la presente convenzione di tirocinio e formazione è stata proposta dal Prof. Vincenzo Verdicchio, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che vi ha apposto il proprio visto per attestazione.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(Numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica si impegnano, ciascuno per la sua parte, ad accogliere presso le proprie strutture n. 10 studenti (complessivamente n. 20 studenti, 10 per il Tribunale e 10 per la Procura) regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in

Giurisprudenza, per i quali l'attività non vale ai fini del praticantato.

La durata massima delle attività non potrà essere superiore a sei mesi e si articolerà dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 14,00, per un numero complessivo di ore da un minimo di 25 a un massimo di 75, secondo il calendario fissato dal tutor.

ART. 2

(Esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti al rapporto di lavoro.

Il tirocinio si svolgerà, rispettivamente, presso il Tribunale di Benevento e gli Uffici del Giudice di Pace di Benevento, e presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Benevento.

Con il tirocinio si intende sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante presso gli uffici giudiziari giudicanti e della Procura della Repubblica, con alternanza nei vari servizi, nella specifica gestione delle cancellerie giudiziarie nel rispetto delle mansioni affidabili. Si intende affinare la conoscenza dei servizi di cancelleria ed ottenere un perfezionamento nello specifico settore di attività al quale è assegnato il tirocinante anche al fine di coadiuvare il personale amministrativo nello svolgimento delle relative incombenze e favorire il suo diretto supporto all'attività giurisdizionale. La collaborazione sarà particolarmente finalizzata al supporto degli "attori dell'ufficio per il processo" per consentire la realizzazione degli obiettivi fissati nel programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, per l'anno in corso e quelli fissati dal PNRR entro il 30.06.2026.

La finalità primaria sarà quella di agevolare la progressiva eliminazione dell'arretrato e l'aggiornamento di tutti gli eventi relativi ai fascicoli processuali pendenti. Il tirocinante offrirà anche un'attività di supporto nella fascicolazione e sistemazione degli atti; nella redazione delle statistiche e dei report; nell'attività di protocollo, di stesura e diffusione di comunicazioni sotto il controllo del Direttore e/o del Funzionario responsabile.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor indicato dai Soggetti Ospitanti, ciascuno per la parte di sua competenza.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell'attività e i rispettivi obblighi.



ART. 3

(Modalità di svolgimento del tirocinio)

Le mansioni che saranno affidate ai tirocinanti e gli obiettivi posti sono i seguenti:

- attività di supporto nella riproduzione fotostatica degli atti;
- fascicolazione di atti e documenti, indicizzazione dei fascicoli processuali, collaborazione nell'attività di archiviazione;
- collaborazione nell'utilizzo dei programmi di videoscrittura o redazione delle tabelle. In particolare, preciso obiettivo è di favorire tutti gli adempimenti connessi all'attività istruttoria e quelli successivi al deposito dei provvedimenti del giudice monocratico (compresa la preparazione e la verifica dei fascicoli fissati per l'udienza secondo il calendario del giudice, procedendo ad una distinzione dei fascicoli processuali per materia, anno di iscrizione a ruolo, ritualità etc.);
- collaborazione nell'attività di notifica telematica;
- attività di supporto all'Archivio e alla Digitalizzazione;
- collaborazione – sotto il controllo del funzionario responsabile – nell'attività riguardante i depositi giudiziari, in particolare nella individuazione di tutti i fascicoli processuali per i quali è maturata la prescrizione al fine di consentire la successiva trasmissione al FUG delle relative somme;
- collaborazione – sotto il controllo del funzionario responsabile – delle attività connesse al Patrocinio a Spese dello Stato;
- collaborazione nell'attività di tenuta, gestione, aggiornamento e controllo dell'albo dei CTU e dei Periti del Tribunale o della Procura della Repubblica.

ART. 4

(Obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art. 2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lg. 165/2001;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per



quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;

- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART. 5

(Obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 6

(Oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 7

(Attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di partecipazione soltanto parziale al tirocinio.

ART. 8



(Oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti al Corso di Laurea indicato nell'art. 1 non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 9

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 10

(Entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

Il Soggetto Ospitante si riserva di sciogliere la Convenzione nei casi previsti dal paragrafo 4 della Circolare del Ministero della Giustizia del 13.10.2017. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Benevento, _____

Università degli Studi del Sannio
Il Rettore
Prof. Gerardo Canfora

Firmato digitalmente da: CANFORA
GERARDO
Data: 17/10/2024 15:11:46

Per il Tribunale di Benevento
Il Presidente f.f.
Dott. Ennio Ricci

 ENNIO RICCI
22.10.2024 12:27:22
GMT+01:00

Per la Procura della Repubblica
Il Procuratore
Dott. Aldo Policastro

 SCARFO' GIANFRANCO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
23.10.2024 12:01:32
GMT+01:00